

*Schema di Convenzione
ex articolo 30 del D. Lgs. 267/2000*

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE MEDIANTE “ACCORDO CONSORTILE” DI
STRUTTURA ORGANIZZATA OPERANTE QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI BRA - _____ - _____ - _____ - _____
Centrale di committenza istituita ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, comma 3 bis, come modificato
dall’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014

L’anno 2015, addì del mese di con il presente accordo da valere ad ogni
effetto di legge

TRA

Il Comune di Bra, con sede legale in Bra, piazza Caduti per la Libertà n. 14, codice fiscale 82000150043,
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore prof. Bruna SIBILLE, nata/o a _____ il _____, la/il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di _____, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. __,
codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nata/o
a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai
sensi di legge;

E

Il Comune di _____, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. __,
codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nata/o
a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai
sensi di legge;

E

Il Comune di _____, con sede legale in _____, via/piazza _____ n. __,
codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nata/o
a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai
sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l’articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di Comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'articolo 23-ter del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con L. 11/08/2014, n. 114 prevede che:
- a) le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
 - b) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);
- si ritiene comunemente che il termine "accordo consortile" riportato nell'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- l'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e stabilisce che (comma 4, articolo 30 d.lgs. n. 267/2000) tali convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
- i Comuni di Bra, _____, _____, _____, _____, _____, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione del Comune di Bra quale ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:
- a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
 - b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
 - c) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
 - d) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
 - e) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I
Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1.
(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'articolo 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo articolo 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:
 - a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'articolo 91 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
 - c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'articolo 30 del d.lgs. n. 163/2006;
 - d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'articolo 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
 - e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'articolo 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'articolo 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 278 del d.P.R. n. 207/2010;
 - f) le procedure per l'affidamento di servizi e beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, secondo quanto disciplinato in materia;
 - g) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014.
8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'articolo 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri;
 - c) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011, ivi comprese le spese economiche.
10. La presente convenzione non si applica inoltre:
- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica, fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
 - c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'articolo 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

Art. 2.

(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Bra.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano pertanto la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di Bra, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Il Comune di Bra istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza (di seguito indicata anche CUC) in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività come sopra delegate.
4. Il Comune di Bra, in qualità di ente capofila, provvede altresì alla predisposizione del protocollo operativo di definizione delle intese previste dalla presente convenzione, con la specificazione dei processi organizzativi ed operativi, delle competenze, dei profili di interazione tra i Comuni associati e la struttura di cui al precedente comma 3, nonché di quanto ritenuto necessario all'operatività della stessa. Tale protocollo operativo, definito in accordo con i Comuni associati, sarà oggetto di approvazione da parte delle Giunte dei Comuni associati mediante conforme deliberazione.
5. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
6. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10 e 11 della presente convenzione.
7. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Bra per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

- b) ai riferimenti per notifiche, protocollazione, accessi agli atti, sopralluoghi e relativa programmazione;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
8. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3.
(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione, pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II
Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4.
(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza -CUC- e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Al Comune designato come ente capofila ad operare come CUC sono delegate in base all'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 le funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni, elencate non esaustivamente qui di seguito, evidenziando quelle per cui l'espletamento avviene solo su espressa richiesta, di volta in volta, da parte del Comune interessato:
 - a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 1. eventuale collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;
 2. eventuale collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
 3. eventuale definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
 4. collaborazione eventuale nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara (A RICHIESTA);
 5. eventuale definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione ed elementi correlati;
 6. definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi (A RICHIESTA);
 7. eventuale definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 8. predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
 - b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 1. redazione ed adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

2. realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;
 - gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. n. 163/2006;
 - gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - eventuale supporto al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice e verifica in merito al possesso dei prescritti requisiti, comprese tutte le attività imputabili alla figura del Responsabile della Verifica dei Requisiti gestite mediante il sistema AVCPass ed alla gestione di quelle imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
 3. assistenza al Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o al Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) per gli adempimenti di relativa competenza quali, a titolo esemplificativo, quelli elencati ai successivi articolo 17, comma 3, lett. b) e articolo 18, comma 2.
- c) nella fase di esecuzione del contratto:
1. collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto (A RICHIESTA);
 2. acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata (A RICHIESTA).
2. Il Comune designato come ente capofila operante come CUC provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.
 3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come CUC svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.
 4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'ente capofila operante come CUC deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.
 5. Il Comune designato come ente capofila operante come CUC organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, coordinato con quello dell'ente capofila, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della CUC.

Art. 5.

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'ente capofila operante come CUC nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. Il Comune designato come ente capofila operante come CUC svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

- b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
 - c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della CUC; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 ogni Comune associato comunica alla CUC, con congruo anticipo rispetto alla scadenza programmata, le programmate esigenze di acquisizione di lavori, di servizi e forniture, nonché i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
 3. L'ente capofila operante come CUC può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

Art. 6.

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Ogni comune associato informa tempestivamente l'ente capofila operante come CUC in merito alla necessità di avviare delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni, fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio.
2. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come CUC svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
 1. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 2. l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 16, 18 e 19 della presente convenzione;
 3. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 4. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
 5. la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
 6. la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. n. 163/2006;
 7. tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
 - b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 1. avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
 2. trasmissione degli atti e di tutta la documentazione necessaria all'avvio delle procedure all'ente capofila operante come CUC e collaborazione con questo ultimo, quando richiesto, in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
 3. effettuazione dei controlli obbligatori in base all'articolo 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) anche con utilizzo del sistema AVCPass;
 4. conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura ovvero riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

5. formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'articolo 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto alle soluzioni individuate dall'articolo 8 della presente convenzione;
- c) nella fase di esecuzione del contratto:
1. gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
 2. verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;
 3. adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
 4. adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
 5. svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
3. L'ente capofila operante come CUC, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, anche al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.
 4. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.

Art. 7.

(Attività dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come CUC per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.
2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come CUC per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.
3. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento come disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, e da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'articolo 9 del d.l. n. 133/2014 convertito in L. n. 164/2014.
4. Ai fini del presente articolo le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'articolo 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, è regolata dai precedenti commi.

Art. 8.

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ente capofila operante come CUC)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come CUC riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte di più Comuni associati possono dare luogo:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come CUC riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte di più Comuni associati danno luogo:

- a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come CUC, la scelta più idonea in rapporto:
- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
 - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9.

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione, possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'articolo 9, comma 1 del d.l. n. 66/2014 convertito con L. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione di riferimento.
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10.

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. Qualora i Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, acquisiscano autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, comunicano all'ente capofila operante come CUC le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione, in caso contrario provvederanno ai sensi dei seguenti commi 3 e 4.
2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila individuato come CUC, ai sensi dei seguenti commi 3 e 4.
3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del Responsabile del procedimento individuato come operante presso la CUC dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto, ai sensi degli articoli 15 e 17 della presente convenzione.
4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la CUC in base al precedente comma 3 sono gestiti dalla CUC e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della medesima previsto dall'articolo 4, comma 5 della presente convenzione.

Art. 11.

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo

Comune associato in base all'articolo 17 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la CUC in base all'articolo 15 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale CUC, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 12.

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ente capofila operante come CUC e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo articolo 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base all'articolo 16 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 13.

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila operante come CUC)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come CUC, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come CUC.
3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come CUC in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come CUC al fine di consentire allo stesso:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'articolo 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III Organizzazione

Art. 14.

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa specifica nell'ambito dell'organigramma del Comune di Bra (Comune individuato quale ente capofila), secondo le norme del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune stesso.
2. A tal fine, il Comune di Bra capofila, sentiti se del caso gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 20:

- a) approva specifiche disposizioni integrative o attuative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
 - b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo articolo 15 e stabilendo, in termini indicativi, le attività rispettivamente assegnate.
3. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
 4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è individuato dal Sindaco dell'ente capofila fra le unità di personale dirigenziale inserite nella dotazione organica dell'ente capofila ai sensi del precedente comma 2.
 5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
 6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di inquadramento. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come CUC. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come CUC, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
 7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 22 per i costi generali, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa CUC, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
 8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le attività gestite dalla Centrale, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.
 9. La struttura organizzativa operante come CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila, salvo differenti disposizioni normative sovraordinate in merito.
 10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati con la definizione del protocollo operativo specificano:
 - a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come CUC;
 - b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.
 11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati nel protocollo operativo specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come CUC.

Art. 15.

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come CUC)

1. Oltre a quanto specificato ai seguenti commi, l'ente capofila individua tra i propri dipendenti un numero adeguato di operatori qualificati destinati a svolgere attività presso la struttura organizzativa operante come CUC, tra cui sarà individuato il Dirigente Responsabile della struttura. Tali soggetti saranno individuati tra i

soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

- a) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;
 - b) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - c) attività di esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante).
2. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come CUC. L'individuazione delle risorse umane è effettuata dai singoli Comuni associati, in accordo con il Comune capofila, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori anche in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18;
 - b) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
 - c) soggetti per attività di esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. I singoli Comuni associati che mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come CUC le risorse umane individuate in base al precedente commi 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come CUC anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 16.

(Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC – ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC attribuisce ad un proprio Dirigente la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione; tra le risorse umane all'uopo preposte ai sensi del precedente articolo 15, comma 1, egli potrà individuare eventuali Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i..
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è responsabile di tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come CUC in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7, come dettagliate/specificate nel protocollo operativo.

Art. 17.

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni – Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori, servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come CUC in base all'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 9, 10, ovvero 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/2006, dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;
 - c) in caso di lavori, provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'articolo 55 del d.P.R. n. 207/2010;
 - d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente articolo 16, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 3;
 - f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori, servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - g) in coordinamento con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo appalto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
 - h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme;
 - i) acquisizione, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
3. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente articolo 16, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:
- a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'articolo 15 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come CUC;
 - b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come CUC le seguenti attività:
 - acquisizione del codice identificativo gara (CIG) in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - realizzazione di tutte le attività richieste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC;
 - svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'articolo 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'articolo 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;
 - effettua le operazioni di comprova dei requisiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;
 - realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
 - gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;
 - gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.
4. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10 e 11. In tali procedure, come per le ulteriori procedure in cui la normativa individua tale figura, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla CUC, quando non

diversamente previsto. Ulteriori specificazioni e dettagli operativi in merito potranno essere individuati nel protocollo operativo.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente articolo 16 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune individuato come ente capofila.
6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come CUC in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art. 18.

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato nel Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, ovvero da questi individuato tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'articolo 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed indicati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
 - a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'articolo 279 del d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
 - b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
 - c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - d) svolge presso la struttura operante come CUC le attività di cui al precedente articolo 17, comma 3, lett. b);
 - e) effettua le operazioni di comprova dei requisiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 e dell'articolo 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
 - f) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010;
 - g) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;
 - h) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'articolo 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'articolo 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della CUC subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 19.

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. La presidenza del Seggio di gara nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, ovvero da suo delegato, che si avvale del personale della CUC, come eventualmente meglio precisato nel protocollo operativo.
2. Nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC:
 - a) individuando i componenti della stessa nel rispetto dei seguenti criteri:

- risorse umane operanti presso la stessa CUC;
 - soggetti indicati dai Comuni associati dipendenti degli stessi;
 - soggetti esterni alla CUC ed agli Enti convenzionati indicati dal Comune/i nell'interesse del quale/dei quali viene svolta la procedura selezionati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;
- b) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'articolo 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990;
 - c) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'articolo 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice oppure, qualora sia impossibilitato, le sue funzioni sono assunte da un dirigente della Ente Capofila ad uopo delegato o in caso di appalto riguardante uno dei Comune convenzionati dal Segretario Comunale dello stesso.
 4. Qualora il Presidente del seggio di gara, come della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'articolo 16 della presente convenzione.

Capo IV

Forme di consultazione e rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 20.

(Forme di consultazione tra i Comuni associati)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

Art. 21.

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come CUC conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. Il Comune designato come ente capofila, per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come CUC, mette a disposizione le risorse umane necessarie a svolgere le attività richieste, individuandole tra i propri dipendenti soggetti con qualificazione professionale adeguata.
4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, le spese per il personale della CUC di cui al precedente comma 3, sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base della rilevanza economica delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della CUC da parte dei singoli Comuni associati, secondo quanto di seguito specificato.
5. In relazione alla ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.), unitamente alla quota di spese generali sostenute dall'ente

capofila riconducibili al funzionamento della centrale (personale, manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune individuato come ente capofila i costi diretti sostenuti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo, unitamente ad un rimborso dei costi generali quantificato forfetariamente sulla base di quanto di seguito dettagliato, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali:

CONTRIBUTO PER LA FASE DI SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO <i>(articolo 4, c.1, lett. b)</i>	
GARA CON CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO	
= contributo pari allo 0,35% dell’importo posto a base di gara*, con un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 4.000,00 per singola procedura di gara	
= contributo forfetario pari ad € 350,00 per le procedure di affidamento di lavori con importo posto a base di gara* inferiore ad € 100.000,00	
GARA CON CRITERIO DELL'O.E.V.	
= contributo pari allo 0,50% dell’importo posto a base di gara*, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00 per singola procedura di gara	
Gare deserte	
Per riapertura termini: contributo ridotto del 50%	
<i>* calcolato ai sensi dell’articolo 29 Codice Contratti</i>	

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP <i>per la fase propedeutica all'affidamento e per la fase di esecuzione del contratto (articolo 4, c.1, lettere a, c)</i>	
PER AFFIDAMENTI CON CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO	
Collaborazione redazione documentazione e atti	= contributo pari allo 0,1% dell’importo posto a base di gara*, con un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 1.000,00 per singola procedura di gara
Assistenza verifica progetto	= contributo pari allo 0,25% dell’importo posto a base di gara*, con un minimo di € 350,00 ed un massimo di € 2.500,00 per singola procedura di gara
PER AFFIDAMENTI CON CRITERIO DELL'O.E.V.	
Definizione criteri di valutazione delle offerte e specificazioni	= contributo pari allo 0,1% dell’importo posto a base di gara*, con un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola procedura di gara
Collaborazione redazione documentazione e atti	= contributo pari allo 0,35% dell’importo posto a base di gara*, con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 4.000,00 per singola procedura di gara
Assistenza verifica progetto	= contributo pari allo 0,35% dell’importo posto a base di gara*, con un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 5.000,00 per singola procedura di gara
IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Collaborazione alla stipula	= contributo pari allo 0,15% dell’importo di contratto, con un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola procedura di gara
Supporto per varianti	= contributo pari allo 0,15% dell’importo di variante, con un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola procedura di gara
<i>* calcolato ai sensi dell’articolo 29 Codice Contratti</i>	

7. In caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. Il rimborso dei suddetti costi da parte degli enti associati a favore del Comune individuato come ente capofila avviene, a termine della procedura, su rendicontazione predisposta da questo ultimo.

Art. 22.
(Risorse strumentali)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati possono mettere a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come CUC le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 18.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come CUC in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come CUC l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati possono definire un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo V
Disposizioni generali e finali

Art. 23.
(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune ~~presso~~ individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come CUC ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 24.
(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come CUC, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 25.
(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali)

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'articolo 20.

Art. 26.
(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa con deliberazione della Giunta Comunale.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione, mediante conforme delibera di Giunta Comunale, è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 27.
(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come CUC decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 28.
(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - e) nel caso previsto dal precedente articolo 27, comma 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi eventualmente a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come CUC.

Art. 29.
(Risoluzione delle controversie)

- 1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
- 2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Art. 30.
(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)

- 1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come CUC verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.
- 2. La presente convenzione, ai sensi del precedente articolo 3, decorre dalla data di sottoscrizione della medesima. In via transitoria, fino all'effettiva ed obbligatoria effettuazione delle procedure di gara attraverso la CUC determinata dalla normativa nazionale le singole amministrazioni sottoscrittrici la presente convenzione potranno avvalersi discrezionalmente dell'attività della Centrale.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di Bra

Il Sindaco Prof. Bruna Sibille

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____